



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0008051 P-4.22.25  
del 19/07/2017



17247989

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

ISTAT  
c.a. dott.ssa Marina Gandolfo

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio - COM(2017) 329.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'ISTAT in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2017)329 finale del 20/06/2017
- **Codice interistituzionale:** 2017/0134(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

**Premessa: finalità e contesto**

L'attuale quadro normativo relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo (di seguito RNL) ai prezzi di mercato è incentrato sul regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, basato sulla decisione 2000/597/CE.

Il nuovo contesto giuridico (successivo all'adozione del Trattato di Lisbona) e la necessità di utilizzare un approccio più strutturato e mirato al fine di ottenere dei dati affidabili relativi all'RNL, rendono necessario rivedere il regolamento vigente. In particolare, la nuova decisione 2014/335/UE Euratom del Consiglio in materia di risorse proprie stabilisce che l'RNL degli Stati membri deve essere definito conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010); inoltre, dal momento che i dati relativi all'RNL sono utilizzati per scopi diversi dalle risorse proprie e al fine di salvaguardare l'integrità statistica, si ritiene più adeguato come base giuridica per la produzione delle statistiche l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'interno del processo di armonizzazione del nuovo quadro giuridico europeo si collocano anche la sostituzione del comitato RNL con il Comitato dell'SSE per le competenze in materia di procedure di comitato e l'istituzione di un gruppo di esperti formale incaricato di emettere pareri su comparabilità, affidabilità ed esaustività dei calcoli dell'RNL, nonché dell'adeguatezza dei dati forniti dagli Stati membri.

L'obiettivo della proposta legislativa appare coerente con il quadro delineato dalla Commissione al PE e al Consiglio sull'evoluzione del metodo di produzione delle statistiche UE nel prossimo decennio, che prevede, tra l'altro, l'integrazione dei processi di produzione statistica mediante l'armonizzazione delle date di trasmissione per i dati dei conti nazionali.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

L'articolo 338 del TFUE costituisce la base giuridica delle statistiche europee. L'attuale regolamento RNL, invece, si basa sull'articolo 8, paragrafo 2, sulla decisione 2000/597/CE.

Il principale obiettivo della presente proposta di regolamento è allineare l'RNL al regolamento

(UE) n. 549/2013, che ha come base giuridica l'articolo 338, paragrafo 1. Il riferimento all'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE consente di prendere in considerazione e sostenere la politica delineata nella nuova decisione 2014/335/UE relativa alle risorse proprie e nel contempo mettere in luce il contenuto statisticamente più ampio della presente nuova proposta di regolamento. La proposta di regolamento rispetta dunque il principio di attribuzione, con l'indicazione corretta dell'art. 338 (1) del TFUE quale base giuridica della proposta di regolamento.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto i dati relativi all'RNL possono essere verificati soltanto a livello dell'Unione al fine di determinare i contributi al bilancio dell'UE. Operando singolarmente, gli Stati membri non potrebbero conseguire in misura sufficiente gli obiettivi dell'azione proposta di garantire e rafforzare la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dell'aggregato RNL.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

A seguito dell'abrogazione della decisione 2007/436/CE, il regime di riscossione delle risorse proprie vigente è il SEC 2010, cui il meccanismo per la rilevazione dei dati relativi all'RNL deve essere allineato.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità perché si limita al solo adeguamento al SEC 2010 della trasmissione dei dati relativi all'RNL e all'attribuzione al comitato dell'SSE, anziché al comitato RNL, delle competenze in tema di procedure di comitato.

# **B. Valutazione complessiva del progetto**

## **1. Valutazione del progetto**

La valutazione della proposta è nel complesso positiva in quanto mira a rafforzare la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dell'aggregato RNL sul quale si basa il calcolo delle risorse proprie dell'Unione. L'adeguamento alle definizioni e alle nuove norme contabili del SEC 2010 per le risorse proprie, indispensabile affinché i dati sul RNL siano comparabili, contribuirà a migliorare la qualità dei dati utilizzati, ma soprattutto ridurrà per gli Stati membri il rischio di presentare una doppia serie di conti, una sulla base del vecchio sistema di contabilità (ESA95) una sulla base del nuovo (ESA 2010).

Inoltre, la proposta riduce l'onere di rilevazione per gli Stati membri introducendo la sincronizzazione, alla data del 30 settembre, della trasmissione dei dati sulle risorse proprie con la trasmissione dei dati per altri scopi di contabilità nazionale (ad esempio, gli aggregati dei conti nazionali, le statistiche sul disavanzo e indebitamento eccessivi) e risponde anche all'obiettivo di semplificazione del programma REFIT.

Nel corso delle diverse consultazioni dei portatori di interessi (Comitato RNL, DMES, CSSE, vari servizi della Commissione europea), è emerso un sostegno generale alla proposta in merito alla trasmissione di dati e relazioni sulla qualità, agli inventari RNL, alla procedura di verifica e alle visite di informazione. In merito alla comparabilità dei dati a livello europeo (un elemento chiave di questa proposta), gli utenti hanno espresso un indice di soddisfazione (IS) pari a 0,8.

Il progetto è indispensabile in quanto la nuova decisione 2014/335/UE Euratom in materia di risorse proprie, entrata in vigore il 1 ottobre 2016, richiede, ai fini della comparabilità all'interno della UE, l'allineamento degli stati membri al regolamento UE 549/2013 relativo al SEC 2010.

La proposta non ha un impatto finanziario sugli Stati membri, in quanto non richiede risorse di bilancio

supplementari.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'Italia, in quanto paese membro dell'Unione, è necessariamente interessata alla compilazione e armonizzazione del RNL che serve da base per il calcolo del proprio contributo al bilancio dell'UE e dunque al fatto che tale definizione sia più affidabile e segua un approccio più strutturato.

L'istituzione di un gruppo di esperti formale, di cui farà parte anche l'Italia, consentirà di contribuire alla preparazione delle decisioni in materia di RNL, di esprimere un parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dei calcoli dell'RNL e la loro adeguatezza ai fini delle risorse proprie.

Per quanto riguarda gli **effetti sull'ordinamento nazionale**, la proposta afferisce solo ai contabili nazionali degli Stati membri, mentre non interessa cittadini e imprese.

<b>Tabella di corrispondenza</b> <b>(art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)</b>		
<b>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</b> <b>relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato</b> <b>("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il</b> <b>regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio</b>		
<b>Disposizione del progetto di atto</b> <b>legislativo dell'Unione Europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p><i>Capo I Definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato</i></p> <p><i>Articolo 1</i></p> <p>L'articolo stabilisce il passaggio al SEC2010 per la definizione degli aggregati di contabilità RNL e PIL e descrive le diverse modalità di definizione del PIL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 81 della Costituzione italiana.</li> <li>- LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica.</li> </ul> <p>Le indagini di contabilità nazionale che utilizzano gli aggregati a cui si fa riferimento nel regolamento, che rispondono ad obblighi europei oltre che nazionali, sono previste con il D.P.R. che pubblica il PSN a cadenza annuale</p>	<p>Norma di natura primaria, direttamente applicabile negli Stati Membri.</p> <p>Non richiede risorse di bilancio supplementari.</p> <p>La previsione del passaggio al SEC2010 appare una razionalizzazione favorevole per gli stati membri.</p>
<p><i>Capo II Trasmissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive</i></p> <p><i>Articolo 2</i></p> <p>Si prevede la trasmissione entro la fine di settembre di ogni anno dell'aggregato RNL e delle sue componenti</p>		<p>Non si evidenziano particolari osservazioni.</p> <p>La previsione dell'allineamento della data di notifica dell'RNL al 30.09 di ogni anno, con altre trasmissioni di dati per diversi scopi di contabilità nazionale, appare una razionalizzazione favorevole per gli Stati membri.</p>
<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Inventario fonti e metodi la cui struttura e contenuto è stabilito dalla Commissione attraverso atti di esecuzione</p>		<p>In questo caso l'uso di atti di esecuzione appare pertinente.</p>
<p><i>Capo III Procedure e controlli riguardanti i calcoli dell'RNL</i></p> <p><i>Articolo 4</i></p> <p>Istituzione di un gruppo di esperti formale</p>		<p>Non è chiaro lo strumento giuridico con il quale la Commissione istituirà il gruppo di esperti formale.</p>

<p><i>Articolo 5</i> Verifica fonti e metodi. La Commissione tramite atti di esecuzione stabilisce come i dati sul RNL possano essere più comparabili ed esaustivi.</p>		<p>In questo caso l'uso di atti di esecuzione appare pertinente.</p>
<p><i>Articolo 6</i> <i>Visite di informazione</i></p>		<p>Non si evidenziano particolari osservazioni</p>
<p><i>Articolo 7</i> ESSC</p>		<p>Non si evidenziano particolari osservazioni</p>
<p><i>Capo IV Disposizioni finali</i> <i>Articolo 8</i> Relazione della Commissione al Parlamento sull'applicazione del regolamento entro il 31.12.2022</p>		<p>Non si evidenziano particolari osservazioni</p>
<p><i>Articolo 9</i> Abrogazione dir. 89/130/CEE, Euratom e reg. (CE/Euratom) 1287/2003</p>		<p>Non si evidenziano particolari osservazioni</p>
<p><i>Articolo 10</i> Entrata in vigore</p>		<p>Non si evidenziano particolari osservazioni</p>



## Istituto Nazionale di Statistica

UPI 0816981/17

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e corte di  
Giustizia EU

Roma, 17/07/2017

e p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

Facendo seguito alla nota DPE 0007209 P-4 22.25 del 28/06/2017, con la quale il Dipartimento politiche europee ha richiesto allo scrivente Istituto l'invio della Relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, si trasmette la Relazione che contiene gli elementi richiesti.

IL PRESIDENTE

(Prof. Giorgio Alleva)

*Giorgio Alleva*